

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 4 ottobre 1970)

### INDICE

CELIDONIO: Sulla opportunità di bloccare l'istituzione di nuovi edifici scolastici disseminati in frazioni e di ampliare invece gli edifici scolastici dei centri urbani (3655) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	Pag. 2260	MASCIALE: In merito alla designazione del signor Torelli a direttore di gara dell'incontro di calcio Bari-Verona (3421) (risposta MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	Pag. 2264
D'ANDREA: In merito all'ammissione di ragazzi di diversa provenienza al Collegio nazionale di Assisi, destinato dalla fondazione agli orfani dei maestri elementari (3716) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	2261	MURMURA: Per l'urgente realizzazione dei piani per l'edilizia scolastica nel Mezzogiorno (3680) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	2265
FARNETI Ariella: Atteggiamento del preside dell'Istituto « Olivetti » di Forlì nei confronti della richiesta di alcuni genitori di alunni che avevano sollecitato una discussione sulle attività e finalità del doposcuola (3259) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	2261	Per la definizione delle pratiche di liquidazione dei contributi a pescatori e artigiani tuttora pendenti presso la Cassa per il Mezzogiorno (3825) (risp. TAVIANI, <i>Ministro senza portafoglio</i> ) . . . . .	2266
FILETTI: Provvedimenti da adottare per evitare il completo deterioramento della Chiesa di S. Antonio di Padova di Acireale (3563) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	2262	PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO: Misure repressive adottate nei confronti degli allievi dell'Accademia di belle arti di Napoli (3671) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	2266
In merito alle assegnazioni quinquennali alle attività parascolastiche (3769) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	2263	Provvedimenti da adottare a favore dell'ente lirico del « San Carlo » di Napoli (3770) (risp. MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	2267
GERMANO': Situazione di disagio degli Ispettorati scolastici causata dalle nuove norme di legge che regolano l'impiego di personale insegnante (3608) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	2263	PELLICANO': Sulla opportunità di assegnare le cattedre libere di lettere italiane degli istituti tecnici agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 1967, tabella A-II (3738) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	2268
LUSOLI: Sulla sentenza della Corte costituzionale relativa alla legge n. 648 del 1950 concernente pensioni di guerra (2749) (risposta SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	2264	PENNACCHIO: Provvedimenti da adottare per garantire la massima regolarità nello svolgimento del campionato di calcio (3420) (risp. MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	2268
		Sulle sanzioni disciplinari inflitte alla Società sportiva Bari per l'incontro di calcio	

- Bari-Verona (3432) (risp. MATTEOTTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . Pag. 2269  
 In merito all'inchiesta promossa a carico dell'Associazione sportiva Martina Franca per presunte irregolarità verificatesi durante il campionato di calcio (3647) (risposta MATTEOTTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . . . 2270
- PIOVANO, ROMANO: In merito ai decreti del Presidente della Repubblica relativi al corso di laurea in medicina veterinaria e al riordinamento della facoltà di architettura (3025) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 2271
- POERIO: Per l'istituzione di un liceo classico in S. Giovanni in Fiore (3117) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 2271
- PREMOLI: Sulla Convenzione europea relativa alle responsabilità degli albergatori per gli oggetti appartenenti ai viaggiatori (3401) (risp. MATTEOTTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . . . 2272
- ROSSI: Criteri seguiti per i corsi speciali dell'ISEF e per la selezione operata tra gli insegnanti di educazione fisica (3111) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 2272  
 In merito al passaggio all'ENI delle fabbriche di Papigno e Nera Montoro ora raggruppate nella « Terni-chimica » (3699) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) . . . . . 2273
- SEMA: Proteste di genitori e alunni di alcune scuole medie del Friuli-Venezia Giulia per la mancata celebrazione, nelle scuole stesse, del venticinquesimo anniversario della Resistenza (3528) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 2274
- TANSINI: Per la concessione, alla provincia di Piacenza, dei benefici previsti dalla legge n. 326 del 1968 (3352) (risp. MATTEOTTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 2274  
 Provvedimenti da adottare a favore degli insegnanti dei doposcuola nelle classi differenziali (3644) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 2275
- VENTURI Lino: Atteggiamento del preside del liceo « M. Gioia » di Piacenza nei confronti di un alunno (3331) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . 2275

CELIDONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, nel quadro di una politica di interventi per servizi sociali, cosciente e responsabile, corrispondente ad una maggiore funzionalità e, come tale,

meno dispersiva e conseguentemente più economica, non ritenga opportuno bloccare l'ulteriore realizzazione di edifici scolastici disseminati in frazioni, e spesso utilizzati per sparuti gruppi di allievi, impiegando invece le ingenti somme in programma per l'ampliamento di edifici scolastici dei centri urbani, dotandoli, se tuttora sprovvisti, di attrezzature sportive e disponendo l'acquisto di autocorriere addette alla raccolta degli studenti della periferia.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli edifici già realizzati nelle frazioni, si potrebbero rendere disponibili per scuole materne, per una crescita più igienica delle giovanissime generazioni che negli albori della vita hanno così la possibilità, avvalendosi del collegamento a mezzo delle stesse autocorriere, di ammirare le bellezze paesaggistiche del nostro Paese, avuto riguardo alla circostanza che, nella maggior parte dei casi, gli stessi edifici scolastici realizzati nelle frazioni sono ubicati in zone rurali ove ancora la natura non è soffocata dal caotico e convulso evolversi della civiltà dei consumi. (int. scr. - 3655)

RISPOSTA. — Si fa presente che la programmazione degli interventi finanziari per l'edilizia scolastica, elaborata in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641, si è ispirata ad alcuni criteri fondamentali per un'equa e proficua ripartizione delle risorse disponibili.

Fra detti criteri il Comitato centrale non ha trascurato quello attinente alla validità ambientale delle opere, considerata anche in rapporto alla dinamica dei fabbisogni.

Tale direttiva è stata ribadita dall'articolo 11 del decreto ministeriale 9 gennaio 1970, in cui, tra l'altro, si stabilisce che per le scuole elementari, la cui popolazione scolastica non consenta l'articolazione di un intero corso a classi distinte, la validità delle soluzioni di edilizia previste nella proposta di programma doveva essere, in sede di piani esecutivi, ulteriormente verificata. Da ciò discende l'esclusione delle opere di cui non risulti confermata la validità, nonchè la possibilità di utilizzazione dei finanziamenti, inizialmente destinati a tali opere, per la realizzazione o il riattamento di altri edifici

scolastici, che meglio si prestino a soddisfare le esigenze della popolazione scolastica.

Infine, si fa presente che le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, approvate con decreto ministeriale 21 marzo 1970 — le quali entreranno in vigore il 1° giugno 1971 — stabiliscono che, per quanto riguarda i tempi ed i modi di percorrenza, la scuola materna deve intendersi strettamente collegata alla morfologia residenziale.

Le predette norme, inoltre, fissano fra gli altri indici, anche i criteri delle « dimensioni minime » degli edifici.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

28 settembre 1970

D'ANDREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a verità che si vuole trasformare la natura ed il carattere dell'antico Collegio nazionale di Assisi — destinato dalla fondazione, avvenuta ad opera di Ruggero Bonghi circa un secolo fa, agli orfani dei maestri elementari — con l'ammettere ragazzi di diversa provenienza, così da interrompere l'antica tradizione di omogeneità del benemerito istituto. (int. scr. - 3716)

RISPOSTA. — Si premette che il Convitto nazionale di Assisi è, attualmente, disciplinato dalle norme contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 (articoli dal 118 al 141) e nel regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il Regolamento generale per i Convitti nazionali.

Pertanto, il Convitto di cui trattasi è posto sullo stesso piano giuridico degli altri Convitti nazionali che sono Istituti pubblici di educazione e che accolgono, senza distinzione alcuna, alunni convittori e semiconvittori.

La particolare posizione del Convitto nazionale di Assisi, che accoglieva soltanto alunni orfani dei maestri elementari, non trova, quindi, un vero e proprio fondamento giuridico.

Il Ministero ha consentito che tale Istituto potesse limitare le sue attività esclusivamente in favore di una particolare categoria

di alunni assistibili in quanto il problema dell'assistenza convittuale in genere, non ancora sufficientemente sviluppata, non rendeva necessaria l'utilizzazione dello stesso istituto.

Come è noto, l'articolo 18 della legge 13 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola ha consentito di dare il più ampio sviluppo al problema dell'assistenza convittuale ai giovani meritevoli e bisognosi che intendano proseguire negli studi. Pertanto sono stati istituiti numerosi posti gratuiti che, a norma della richiamata disposizione di legge, devono essere assegnati, esclusivamente, nei Convitti nazionali.

Il Convitto nazionale di Assisi, che è l'unico Istituto pubblico di educazione statale esistente nell'Umbria, non poteva, pertanto, continuare ad accogliere soltanto alunni appartenenti ad una particolare categoria. Si è reso, quindi, necessario consentire che alunni, in possesso dei prescritti requisiti, potessero partecipare al concorso a posti gratuiti, in fase di espletamento, e chiedere di essere assegnati al Convitto nazionale di cui trattasi.

Si precisa, comunque, che dei quaranta posti che, con il 1° ottobre, si renderanno disponibili presso il Convitto nazionale di Assisi soltanto 15 sono stati messi a concorso e quindi a disposizione di giovani di « diversa provenienza ».

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

28 settembre 1970

FARNETI Ariella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene in contrasto con le disposizioni della circolare ministeriale n. 266 del 4 agosto 1969 (« doposcuola nella scuola media dell'obbligo », dove, fra l'altro, si afferma che « anche la richiesta degli alunni e delle loro famiglie andrà, del resto, incoraggiata e favorita mediante preventive informazioni sulle attività che saranno svolte nel doposcuola e sulle finalità educative che tali attività sono intese a conseguire ») la risposta che il

preside della scuola media statale n. 5 « Ivo Oliveti » di Forlì ha dato ai rappresentanti dei comitati di quartiere di Campo di Marte e Bussecchio, i quali, a nome dei genitori degli alunni della scuola media, avevano chiesto un incontro per discutere delle attività e finalità del doposcuola. Infatti, il preside, in una lettera del 7 febbraio 1970, scrive: « Sentito il consiglio di presidenza, non ritengo opportuno aprire dibattiti sulle attività che si svolgono nel doposcuola e sulle finalità educative che esse si propongono ».

Per sapere, altresì, quali provvedimenti ed iniziative il Ministro intende attuare perchè i rapporti fra scuola e famiglia e scuola e società siano favoriti anzichè osteggiati. (int. scr. - 3259)

RISPOSTA. — Si fa presente che il funzionamento di una classe di doposcuola presso la scuola media statale n. 5 di Forlì ha avuto inizio il 2 febbraio 1970.

Gli alunni frequentanti, che in un primo momento erano 13, sono poi saliti a 25.

L'orario settimanale delle lezioni è stato di due ore al giorno, escluso il sabato; tre ore sono state dedicate allo studio sussidiario e sette alle libere attività complementari.

In verità è sorto inizialmente un disaccordo circa il funzionamento del doposcuola tra il capo d'istituto e alcuni Comitati di quartiere che intendevano il doposcuola come una semplice lezione di ripetizione.

Le richieste di incontri avanzate dai sopradetti Comitati per discutere delle attività e finalità del doposcuola non avevano che il fine sopra indicato.

Il preside dal canto suo ha sempre sostenuto che gli scopi del doposcuola sono quelli sinteticamente espressi dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e cioè: studio sussidiario e libere attività complementari.

Si precisa poi che il capo d'istituto ha rivolto il 17 marzo 1970 un invito ai genitori per uno scambio di idee e suggerimenti sul funzionamento del doposcuola, ma nessun genitore si è presentato.

Si fa presente, tuttavia, che il competente provveditore agli studi ha prospettato al preside l'opportunità di tenere conto delle

« caratteristiche esigenze dell'ambiente » e di assecondare, nei prossimi anni scolastici, fin dove è possibile, le richieste dei genitori degli alunni.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

MISASI

22 settembre 1970

FILETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che la chiesa di S. Antonio di Padova in Acireale è annoverata fra le opere monumentali e costituisce luogo di attrazione per numerosi visitatori e turisti;

ritenuto che il tempio si trova in uno stato di grave deterioramento e di notevole precarietà (la pavimentazione in mattonelle di ceramica molto pregevoli è ormai logorata; l'intonaco delle pareti non affrescate è cadente; le lesene, i capitelli e la zoccolatura presentano rilevanti corrosioni; gli affreschi di Paolo Vasta stanno per scomparire per effetto dell'umidità; l'impianto elettrico è rotto in più parti; alcune finestre sono cadenti ed hanno i vetri rotti, eccetera);

ritenuto che detta chiesa non ha mai beneficiato di alcuna provvidenza statale per la sua conservazione e manutenzione;

ritenuto che, al fine di conservare l'opera artistica e monumentale predetta, si appalesa necessario ed urgente l'intervento dello Stato, previ accertamenti e suggerimenti della competente Soprintendenza ai monumenti,

si chiede di conoscere se e come il Ministro interrogato intenda intervenire al fine di evitare la definitiva distruzione della chiesa di S. Antonio di Padova in Acireale e di conservare le opere di notevole pregio artistico e monumentale in essa esistenti. (int. scr. - 3563)

RISPOSTA. — Effettivamente la chiesa di S. Antonio di Padova, in Acireale, costruita nel 1637, sebbene una delle più piccole della città, è monumento di notevole interesse storico artistico, sia per la pregevole facciata ornata con elementi in pietra da taglio, sia per gli affreschi del Paolo Vasta esisten-

ti all'interno del sacro edificio, nonché per l'interessante pavimentazione mista in cotto e ceramica.

Malgrado la particolare considerazione di tali caratteristiche sino ad oggi non è stato possibile inserire il restauro del monumento nei passati programmi di attività a causa delle limitate disponibilità finanziarie in relazione ai monumenti bisognosi di restauro sottoposti alla tutela della Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale.

Si fa presente, comunque, che è intendimento del soprintendente predetto, inserire il restauro di tale monumento, effettivamente bisognoso di opportuni interventi, nel prossimo programma di restauro in corso di elaborazione e da sottoporre all'esame ministeriale per il finanziamento.

Si fa presente, inoltre, che il parroco, cui è affidata la cura della predetta chiesetta, con fondi raccolti tra i fedeli, ha recentemente fatto eseguire, con la sorveglianza del predetto Ufficio, il rifacimento di intonaci esterni e opere di sistemazione interne alla sacrestia.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

22 settembre 1970

FILETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, con ordinanza ministeriale n. 154 del 28 aprile 1970, è stato stabilito il termine perentorio del 10 giugno 1970 per le nuove domande da presentarsi dagli interessati al fine di conseguire le assegnazioni quinquennali alle attività parascolastiche previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per le domande da presentarsi dagli insegnanti che già si trovino in posizione di assegnazione quinquennale al fine di ottenere spostamenti di sede;

ritenuto che, decorrendo il predetto termine durante ed immediatamente dopo le competizioni elettorali comunali, provinciali e regionali, molti insegnanti non hanno avuto modo di conoscere tempestivamente la pubblicazione della predetta ordinanza, avvenuta per affissione agli albi delle direzioni didattiche;

ritenuto che la concessione di indennità accessorie, recentemente annunciata dal Consiglio dei ministri, per i maestri distaccati, di cui all'ordinanza predetta, ben può consigliare agli insegnanti interessati la convenienza di presentare nuove domande per la copertura dei posti delle attività parascolastiche,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno prorogare, quanto meno sino al 15 luglio 1970, il termine per la presentazione ai Provveditorati agli studi di nuove domande di assegnazione quinquennale alle attività parascolastiche e di domande relative agli spostamenti di sede degli insegnanti già in assegnazione quinquennale. (int. scr. - 3769)

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale numero 154 (prot. 2917/14) del 28 aprile 1970, concernente la copertura dei posti delle attività parascolastiche di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che non risultino occupati con insegnanti elementari in posizione di assegnazione quinquennale, ha stabilito la pubblicazione dell'ordinanza medesima da parte dei provveditori agli studi in data 15 maggio e la presentazione delle domande da parte degli insegnanti interessati entro il 10 giugno.

L'ordinanza, pertanto, ha considerato un calendario, con termini non ristretti, la cui conoscenza era facilmente acquisibile dagli insegnanti, in quanto in attività di servizio.

Non si è ritenuto opportuno quindi prorogare il termine predetto, atteso che il calendario delle operazioni relative all'istruzione elementare è stato ispirato dal principio di garantire la piena funzionalità della scuola col 1° ottobre 1970.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

28 settembre 1970

GERMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è al corrente della particolare e difficile situazione in cui operano gli uffici degli Ispettorati scolastici a seguito delle nuove norme di legge che

regolano l'impiego di personale insegnante presso gli uffici amministrativi dei Provveditorati agli studi e quelli periferici.

Infatti, viene fatto rilevare che, mentre prima dell'entrata in vigore delle nuove norme legislative presso gli Ispettorati veniva distaccato un numero di insegnanti elementari idoneo e sufficiente ad evadere tutta la corrispondenza, ora è stato assegnato un numero di insegnanti del tutto insufficiente, per cui gli uffici non possono provvedere al disbrigo della corrispondenza secondo le esigenze e l'urgenza dei casi, con grave danno e pregiudizio degli interessi degli insegnanti e della funzionalità stessa del delicato servizio. (int. scr. - 3608)

RISPOSTA. — Premesso che l'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, dispone che « ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia », non è possibile accogliere la richiesta dell'onorevole senatore interrogante.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

MISASI

22 settembre 1970

LUSOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 53, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 85, del 2 aprile 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 71, comma primo, lettera c), 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra », limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro ha adottato o intende adottare per consentire agli aventi diritto di ottenere la pen-

sione finora negata in base ad una norma dichiarata incostituzionale dalla sentenza sopra richiamata. (int. scr. - 2749)

RISPOSTA. — Subito dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della sentenza indicata dalla signoria vostra onorevole, questo Ministro ha provveduto, con ordine di servizio n. 121 del 21 aprile 1969, ad impartire disposizioni ai dipendenti uffici di liquidazione perchè, in sede di trattazione delle pratiche della specie, diano attuazione alla sentenza stessa.

Per le pratiche già in corso di pagamento, invece, si sta procedendo d'ufficio, mediante emissione di appositi ruoli di rettifica alla modifica della condizione che, per il passato, veniva apposta sui relativi decreti e che subordinava appunto le concessioni alla conservazione dello stato nubile da parte delle interessate.

Infine, si comunica che con circolare n. 180 dell'8 settembre 1969, è stato illustrato alle dipendenti Direzioni provinciali il contenuto della cennata sentenza, disponendo, tra l'altro, che le eventuali richieste per ottenere la attribuzione della pensione di guerra già negata ovvero il ripristino di quella cessata per passaggio a nozze delle titolari siano inviate agli Uffici centrali di questo Ministero per i conseguenti adempimenti.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*

SINESIO

28 settembre 1970

MASCIALE. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano prudente intervenire urgentemente presso gli organi federali della Lega calcistica perchè impediscano di designare per incontri di calcio direttori di gara presuntuosi e psichicamente instabili, i quali finiscono col determinare con il loro atteggiamento provocatorio:

- 1) episodi incresciosi con turbamento dell'ordine pubblico;
- 2) danni economici alle società sportive;

3) capovolgimenti di risultati e sospetti legittimi, da parte di tifosi, di evidente insofferenza degli organi federali per le squadre meno titolate finanziariamente o collocate geograficamente lontano dalle più fortunate società del Nord.

Inspiegabile, infatti, è stata per l'interrogante la presenza a Bari del signor Torelli (direttore di gara non gradito alla società) designato dalla Lega per dirigere l'incontro Bari-Verona (due squadre assai impegnate per la permanenza in serie A), che per la sua recidività (falsò il risultato dell'incontro Reggiana-Bari) non doveva assolutamente arbitrare il predetto incontro Bari-Verona. (int. scr. - 3421)

RISPOSTA. — Va precisato, in via preliminare, che, nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano, questo Ministero ha un potere di vigilanza inteso nel senso di controllo rivolto ad accertare la conformità alle norme di legge e di regolamento degli atti di amministrazione adottati dal predetto Ente.

Nel quadro poi dell'organizzazione del CONI — che, com'è noto, è una federazione delle federazioni sportive — e nell'ambito delle singole federazioni, sono previste ben definite procedure, alle quali gli organi sportivi debbono rigorosamente attenersi. Dal che discende che detti organi, purchè adempiano alle loro funzioni nel rispetto delle procedure prestabilite, non sono soggetti a controlli di merito se non nel quadro dell'ordinamento federale e con i rimedi e le impugnative previste dagli stessi ordinamenti.

Per quanto, in particolare, riguarda l'incontro di calcio Bari-Verona, il CONI, presso cui questo Ministero è intervenuto, ha fatto presente che gli organi federali, nella designazione dei giudici di gara, si sono sempre attenuti scrupolosamente alle norme statutarie, per pervenire a scelte serene ed obiettive; inoltre, che la Lega nazionale calcio, mossa unicamente da criteri equamente sportivi e ben considerando l'estremo interesse del Bari e del Verona ad assicurarsi la permanenza in serie A, ritenne di

designare ad arbitro della partita il signor Torelli, il quale è, a giudizio della stessa FIGC, tra i migliori della categoria arbitrale.

*Il Ministro del turismo  
e dello spettacolo*

MATTEOTTI

25 settembre 1970

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per la realizzazione urgente dei piani per l'edilizia scolastica, specie nel Mezzogiorno, ove maggiore è la carenza di edifici decenti ed idonei, e per segnalare l'opportunità sia dell'abbreviazione dell'*iter* burocratico per l'approvazione dei progetti, sia dell'utilizzazione di prefabbricati. (int. scr. - 3680)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Comitato centrale per l'edilizia scolastica, nella ripartizione dei fondi del programma triennale, sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha tenuto conto della maggiore carenza di edifici scolastici esistente nel Mezzogiorno. Tale ripartizione, infatti, è stata elaborata sulla base di indici obiettivi di carenza non trascurando, anzi tenendo presente in modo particolare, le esigenze del Mezzogiorno alle cui Regioni, nel triennio 1969-1971, sono state assegnate lire 268.400.000.000, pari al 47,73 per cento su un totale di lire 562.240.000.000 dei fondi disponibili.

L'assegnazione dei suddetti fondi, peraltro, non può soddisfare, se non in parte, il fabbisogno dei posti alunno del Mezzogiorno, evenienza, questa, che si presenta per tutte le regioni del territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'abbreviazione dell'*iter* burocratico relativo all'approvazione dei progetti si fa presente che la legge 22 dicembre 1969, n. 952, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, reca nuove norme attinenti alla fase esecutiva dei programmi di edilizia scolastica, la cui responsabilità è affidata al Ministero dei lavori pubblici ed ai suoi organi periferici.

La competenza, pertanto, investe particolarmente il suddetto Dicastero, che ha emanato al riguardo la circolare n. 1213 del 4 marzo 1970 (Direzione generale edilizia statale e sovvenzionata - Div. XVII).

Per ciò che concerne gli edifici scolastici prefabbricati, è noto che nessuna norma della legge n. 641 vieta agli enti obbligati di utilizzare il finanziamento statale per la realizzazione di edifici prefabbricati, anziché in strutture tradizionali.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

MISASI

28 settembre 1970

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se intende risolvere le numerose pratiche di liquidazione dei contributi a pescatori ed artigiani, tuttora pendenti presso la Cassa per il Mezzogiorno, concernenti acquisti, opere ed impegni autorizzati.

Non appare, infatti, logico e legittimo affermare l'impossibilità di provvedere a dette liquidazioni per l'intervenuta carenza di fondi, mentre si potrebbe ovviare con anticipazioni o prelievi da altri settori. (int. scr. - 3825)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, si fa presente che in ordine alle pratiche in fase di liquidazione non pare sussista il problema lamentato dall'onorevole interrogante; e ciò in quanto l'importo dei contributi da erogare è stato in precedenza impegnato mediante l'emissione dei singoli provvedimenti di concessione.

Infatti, la Cassa per il Mezzogiorno procede regolarmente all'emissione dei mandati di pagamento nel giro di pochi giorni dal ricevimento degli atti di liquidazione da parte delle Capitanerie di Porto per quanto concerne le domande di contributi per la pesca, e da parte dell'ENAPI per quelle di contributi per l'artigianato.

Attualmente, per il settore pesca, risultano presso il cennato Istituto circa 150 pratiche di liquidazione. Per circa 45 di esse è

stata già disposta — tramite il Servizio Ragioneria — l'emissione del mandato di pagamento; altre 65 circa sono in corso di esame e, ove nulla osti, si farà luogo alla emissione del mandato entro breve termine. Le rimanenti 40 pratiche sono, invece, risultate prive di documenti indispensabili ai fini della liquidazione, per cui sono state interessate le competenti Capitanerie di Porto per il perfezionamento.

Per il settore artigianato, dei circa 130 verbali di accertamento fin qui giacenti presso la Cassa, non è stato possibile procedere alla liquidazione di oltre 100 pratiche in quanto le stesse sono risultate prive di documenti o di notizie indispensabili per l'emissione dei mandati di pagamento.

Al riguardo, si assicura che non appena l'ENAPI o le Commissioni provinciali per l'artigianato — già interessate per il perfezionamento delle pratiche in questione — avranno fornito gli elementi richiesti, si darà corso agli adempimenti di competenza con ogni sollecitudine.

Quanto alle rimanenti richieste, si provvederà ad emettere quanto prima i rispettivi mandati di pagamento.

*Il Ministro senza portafoglio*

TAVIANI

25 settembre 1970

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia stato informato delle gravi misure repressive adottate giorni or sono nei confronti degli allievi dell'Accademia di belle arti di Napoli, i quali, mentre si trattenevano in assemblea indetta per discutere proposte di rinnovamento dei metodi di insegnamento e per deplorare la costante assenza di alcuni titolari di cattedra, sono stati costretti a lasciare i locali dalla polizia, che vi aveva fatto irruzione su invito della direzione dell'Accademia. Un funzionario di polizia ha anche preso i nominativi di una quarantina di studenti.

Gli interroganti chiedono pertanto quali disposizioni il Ministro intenda impartire per il rigoroso rispetto, da parte della dire-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

4 OTTOBRE 1970

zione dell'Istituto, del diritto di assemblea, quali misure voglia prendere a carico di quei docenti che si assentano tanto frequentemente e quali accertamenti voglia predisporre per eliminare una situazione che tanto malcontento provoca nei giovani allievi dell'Accademia. (int. scr. - 3671)

RISPOSTA. — Si fa presente che gli allievi dell'Accademia di Belle arti di Napoli, volendo manifestare, nel corso di un'assemblea particolarmente tumultuosa, il proprio dissenso in ordine ai metodi di insegnamento ed al comportamento di alcuni titolari di cattedra, si sono barricati nel teatro dell'Istituto e ne hanno imbrattato le pareti, schiodando i sedili e distruggendo lo schermo.

Nell'intento di evitare ulteriori e più gravi danni alle suppellettili del teatro — nel quale si conserva, tra l'altro, l'unico calco esistente in Italia del fregio del Partenone — ed al fine di prevenire fatti che avrebbero potuto costituire un pericolo per la stessa incolumità dei presenti, il vice direttore dell'Accademia, dopo aver più volte invitato gli studenti a sgomberare pacificamente il locale, si è visto costretto a chiedere l'intervento della forza pubblica.

Premesso quanto sopra, mentre si precisa che la direzione dell'Accademia non pone ostacoli all'esercizio dei diritti di assemblea che le disposizioni ministeriali assegnano agli studenti (lo prova il fatto che la riunione nel corso della quale si sono verificati gli episodi innanzi detti era stata regolarmente autorizzata) si assicura, per quanto concerne il ripetersi di assenze da parte di alcuni titolari di cattedra, che i medesimi saranno richiamati ad una rigorosa osservanza del prescritto orario di lezione.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

28 settembre 1970

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che — come è stato ampiamente riportato dalla stampa — l'Ente lirico del

« S. Carlo » di Napoli si trova in gravi difficoltà finanziarie, per cui, nei giorni scorsi, per il mancato versamento di tasse ed imposte arretrate, è stato disposto, dall'Ufficio esattoriale delle imposte di Napoli, il pignoramento, che comporta la vendita all'asta, delle attrezzature del teatro;

rilevato che il disavanzo del 1969, che raggiunge il miliardo di lire, sarà quest'anno largamente superato, con la prospettiva, quindi, di una situazione ancora più grave di quella attuale;

considerato che i contributi statali sono assolutamente inadeguati alle spese sostenute dall'Ente sancarlino, come sono assolutamente modesti i contributi di alcuni degli enti della città che concorrono alla sovvenzione (il Banco di Napoli vi concorre per soli 3 milioni di lire),

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti misure il Ministro intenda prendere per sanare la situazione dell'Ente sancarlino che, richiamando l'attenzione sulla crisi che investe tutti gli enti lirici, impone un'immediata e radicale riforma della legge n. 800 del 1967 che sia fondata su una diversa concezione della diffusione della cultura musicale, dell'organizzazione delle istituzioni musicali, del ruolo che la Regione può esercitare per il coordinamento ed il potenziamento di tutta l'attività musicale e, quindi, anche dei criteri relativi alla misura ed alla destinazione dei contributi statali. (int. scr. - 3770)

RISPOSTA. — La procedura esecutiva promossa dall'Esattoria comunale di Napoli, contro l'Ente autonomo del Teatro San Carlo è stata provocata, come è risultato dagli accertamenti compiuti, dal mancato pagamento di imposte arretrate per le difficoltà di cassa in cui l'Ente lirico è venuto a trovarsi negli ultimi mesi.

Nonostante tali difficoltà, gli arretrati dovuti al fisco sono stati pagati e, pertanto, la procedura esecutiva è stata sospesa.

La situazione finanziaria del teatro napoletano — come quella, del resto, di tutti gli altri enti lirici e sinfonici — permane indubbiamente grave a causa dell'andamento deficitario di gestione dovuto ad alcune ca-

renze della legge 14 agosto 1967, n. 800, che regola la materia.

Va aggiunto che nessuna misura può essere presa sul piano amministrativo per sanare tale anormale situazione, in quanto la assegnazione del contributo statale sul fondo destinato al settore (ora aumentato per effetto della legge 10 maggio 1970, n. 291, a 16 miliardi all'anno) è legata alla stretta osservanza dei criteri dettati dall'articolo 22 della sopra citata legge n. 800; nè è possibile agire fattivamente per un incremento della contribuzione locale che a Napoli, come in altre città sedi di enti lirici, risulta molto modesta.

Data la situazione si concorda sulla rilevata esigenza di attuare al più presto una nuova strutturazione del settore, tenendo eventualmente anche conto del ruolo che le Regioni possono svolgere in questa materia, per assicurare agli enti lirici e sinfonici condizioni operative e basi finanziarie equilibrate, tali da garantire il pieno raggiungimento dei fini di interesse generale per i quali sono stati creati.

Con tale intento saranno avviati al più presto concreti studi per la predisposizione di una nuova regolamentazione della materia in sostituzione della legge 14 agosto 1967, n. 800.

*Il Ministro del turismo  
e dello spettacolo*  
MATTEOTTI

26 settembre 1970

PELLICANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza (e se voglia dare disposizioni atte a risolverla) della situazione alquanto incongruente che si è venuta a creare dopo l'espletamento degli esami di concorso a 941 cattedre di lettere italiane e storia negli istituti tecnici, indetti con decreto ministeriale 1967, tab. A-II.

Vincitori di tale concorso sono stati circa 640 candidati, per cui resterebbero libere ben 300 cattedre circa da assegnare.

Si chiede pertanto al Ministro se non ritenga opportuno assegnare immediatamente

le suddette cattedre agli idonei che hanno già superato più che sufficientemente gli esami, senza porli allo stesso livello dei semplici abilitati che saranno, tuttavia, assunti nei ruoli ordinari nelle scuole medie di secondo grado, grazie all'applicazione della legge n. 468. (int. scr. - 3738)

RISPOSTA. — Si fa presente che le 300 cattedre cui fa riferimento l'onorevole senatore interrogante furono già considerate disponibili lo scorso anno fino a che fu noto che i vincitori del concorso a 941 cattedre di lettere italiane e storia negli istituti tecnici erano soltanto 641.

Di tali cattedre residue, il 50 per cento è stato assegnato ai docenti nominati in ruolo dal 1° ottobre 1969 in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831 e l'altro 50 per cento è stato nuovamente utilizzato per un nuovo concorso ordinario, che è già stato bandito.

Si precisa, comunque, che, tenuto conto delle precise norme di legge che disciplinano i concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione secondaria, una diversa utilizzazione delle cattedre in questione, nel senso richiesto, non sarebbe stata possibile.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

28 settembre 1970

PENNACCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritiene di intervenire presso gli organi che presiedono al regolare andamento del campionato di calcio onde garantire che tutti gli incontri abbiano a svolgersi con rassicurante regolarità, e ciò con particolare riferimento a quelli in cui sono impegnate le squadre che lottano per lo scudetto o per la retrocessione, non potendo ammettersi che qualche squadra non più direttamente interessata non profonda, in ossequio ai principi della lealtà sportiva, l'impegno che è in grado di esprimere.

E accaduto, infatti, che, dalla mancata e non forzata partecipazione di alcuni giocatori (volutamente tenuti fuori in vista di

altri incontri cui le società conferiscono più interesse) e dai rilievi della stampa circa la fiacchezza dell'impegno dimostrata nella competizione (il caso più rilevante riguarda la partita Sampdoria-Roma di domenica 15 marzo 1970), è derivata una naturale alterazione del normale svolgimento del campionato e, con essa, il danno certo e forse non riparabile per quelle squadre che lottano sportivamente per non retrocedere.

Si chiede pertanto che il Ministro voglia intervenire per assicurare che nessun dubbio permei la vicenda del campionato e che provvedimenti adeguati siano previsti nei confronti di quei sodalizi che, per qualunque motivo, non si conformino alle regole della lealtà, la cui osservanza è condizione per tutelare il buon nome dello sport in Italia. (int. scr. - 3420)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni manifestate dalla signoria vostra onorevole in ordine allo svolgimento del Campionato di calcio sono pienamente condivise dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale ha posto ogni attenzione ed attuato ogni possibile intervento al fine di assicurare regolarità ai singoli incontri e normale andamento al campionato nel suo complesso.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, interpellato in merito, ha rilevato che, salvo casi sporadici e del tutto trascurabili, le squadre, soprattutto quelle impegnate nello sforzo di evitare la retrocessione, hanno sempre dato vita a competizioni condotte con assoluto rispetto dei principi della lealtà sportiva e delle norme poste a tutela dello sport.

*Il Ministro del turismo  
e dello spettacolo*  
MATTEOTTI

25 settembre 1970

PENNACCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — In relazione all'incontro di calcio Bari-Verona del 29 marzo 1970, e sulla premessa che mai nessuna violenza è giustificabile sui campi di gioco, si

rappresenta al Ministro interrogato la convinzione generalmente diffusa nella massa degli sportivi che le sanzioni inflitte alla società sportiva Bari in relazione al citato incontro sono apparse sproporzionate alla natura ed alla dimensione dei fatti accaduti.

Assai iniqua, in particolare, è da giudicare la perdita della gara ove si consideri che l'incontro stesso ha potuto svolgersi e concludersi regolarmente. La società sportiva Bari ed il suo generoso pubblico (in proporzione uno dei più numerosi in Italia) non potevano essere più duramente colpiti soprattutto nella fase più delicata del campionato e nel momento in cui veniva prodotto il maggior sforzo per la permanenza in serie A. Non v'è dubbio che la sanzione, verosimilmente destinata ad essere corretta in appello, ha già sortito effetti psicologici negativi nella gara con l'Internazionale, e quel che è peggio rischia di rendere irrimediabile il danno, ove l'attesa decisione dovesse essere pronunciata con ritardo rispetto alle restanti partite in calendario.

Nulla, infatti, sarebbe più inefficace, come nel caso in esame, di una pronuncia tardiva. Urge, invero, non solo rivedere le norme che regolano la scelta dei direttori di gara ed il criterio dell'arbitro unico, ma anche quelle che attengono alla tempestività della giustizia sportiva.

Ed è questo e solo questo che l'interrogante chiede: e cioè se il Ministro interrogato non ritiene di intervenire per provocare l'esame urgente del reclamo del Bari da parte degli organi disciplinari della Lega, al fine di non lasciare ulteriormente il meccanismo del campionato abbandonato a classifiche presuntive, invece che a graduatorie di certezza. (int. scr. - 3432)

RISPOSTA. — Si premette che quest'Amministrazione ha nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano un potere di vigilanza, inteso nel senso di controllo rivolto ad accertare la conformità alle norme di legge e di regolamento degli atti di amministrazione del predetto ente.

Nel quadro dell'organizzazione del CONI (che come è noto è una Federazione di Federazioni sportive) e nell'ambito delle singole

Federazioni è previsto un particolare sistema di giustizia sportiva allo scopo di assicurare l'esercizio obiettivo e imparziale dei poteri disciplinari relativi a trasgressori e inadempienze dei doveri sociali da parte degli associati.

Tale sistema prevede definite procedure per pervenire alla più esatta e tranquillante ricostruzione dei fatti che consenta l'equa e serena valutazione degli stessi e l'adozione dei provvedimenti più appropriati.

Ovviamente esso si basa sull'autonomia e indipendenza dei giudici sportivi, i quali, purchè adempiano alla loro funzione nel rispetto della procedura prestabilita e avendo di mira unicamente la migliore realizzazione della giustizia sportiva, non sono soggetti a controlli di merito se non nel quadro dell'ordinamento federale e con i rimedi e le impugnative previste dagli stessi ordinamenti.

Per quanto concerne l'incontro di calcio Bari-Verona del 29 marzo 1970, si rileva che le sanzioni inflitte in tutta indipendenza ed equanimità dal giudice sportivo, dalla Commissione disciplinare e, infine, dalla Commissione federale d'appello rientrano proprio nell'ambito di quella autonomia di cui sopra si è fatto riferimento.

Si fa comunque presente che è oggetto di costante attenzione e studi da parte di quest'Amministrazione l'esigenza di rendere sempre più aderente l'organizzazione sportiva alla realtà e ai bisogni del Paese.

*Il Ministro del turismo  
e dello spettacolo*  
MATTEOTTI

25 settembre 1970

**PENNACCHIO.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritiene di intervenire presso la Lega nazionale calcio a proposito dell'inchiesta promossa a carico dell'Associazione sportiva Martina Franca circa presunte irregolarità che si sarebbero verificate nel campionato di calcio di serie D, girone H, conclusosi domenica 24 maggio 1970.

L'interrogante non intende entrare nel merito della questione, essendo essa riservata alla valutazione dell'organo giudicante in relazione alle norme che regolano la materia; chiede, però, per evitare turbative negli ambienti sportivi, e con esse gli inconvenienti lamentati in seguito all'inchiesta sulla Casertana, che le procedure relative all'accertamento circa l'inesistenza o meno dei fatti siano le più rapide possibili, in modo da consentire sia all'Associazione sportiva Martina Franca che alla Polisportiva Trani di conoscere quale sarà il prossimo campionato di appartenenza e quindi mettere in condizione l'una o l'altra società di provvedere adeguatamente, e per tempo, alla preparazione ed all'organizzazione relativa, che presuppongono complessi impegni societari e finanziari.

L'opinione pubblica è fiduciosa che la giustizia sportiva, come sempre, faccia luce su tale nuovo sconcertante episodio e che ne sia chiaramente dimostrata l'infondatezza. In ogni caso (ed è questo lo scopo della presente interrogazione) si invita il Ministro a fare quanto è in suo potere affinché l'inchiesta, quale ne sia la conclusione, si svolga con procedura sollecita e determini la certezza delle posizioni di entrambe le suddette società nel campionato 1970-71. (int. scr. - 3647)

**RISPOSTA.** — Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, opportunamente interessato da questo Ministero, ha assicurato che la Presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha incaricato l'ufficio di inchiesta di espletare il più rapidamente possibile — salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme regolamentari in vigore — la procedura in corso, per accertare le eventuali irregolarità verificatesi nel campionato di calcio di serie D, girone H, conclusosi il 24 maggio 1970.

*Il Ministro del turismo  
e dello spettacolo*  
MATTEOTTI

25 settembre 1970

PIOVANO, ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali considerazioni lo abbiano indotto, mentre è in discussione presso la 6ª Commissione del Senato la legge per la riforma dell'università, ad assumere due provvedimenti di notevole rilievo, e indubbiamente determinanti, quali il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987 (modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria), e il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995 (riordinamento degli studi della facoltà di architettura), apparsi sulla *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente il 2 e il 3 gennaio 1970. (int. scr. - 3025)

RISPOSTA. — Si fa presente che la modifica all'ordinamento del corso di studi in medicina veterinaria è stata effettuata per rendere possibile il riconoscimento della relativa laurea nell'ambito dei Paesi del MEC.

Gli organismi internazionali della FAO e dell'OMS hanno promosso, infatti, varie conferenze internazionali al fine di esaminare la possibilità di fornire un'uguale preparazione professionale dei medici veterinari dei vari Paesi.

Sulla base dei lavori svolti dai predetti organismi, la Comunità economica europea, attraverso il Comitato di coordinamento per gli affari veterinari, ha elaborato un piano di studi che prevede una durata minima di cinque anni con l'indicazione del numero delle ore e degli insegnamenti da impartire.

L'adozione di tale norma è condizione per il riconoscimento della laurea nell'ambito del MEC.

Pertanto, al fine di venire incontro a tale esigenza, sulla base di un documento elaborato dai presidi e dai Consigli di facoltà di medicina veterinaria, approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, è stato effettuato il riordinamento del corso di laurea in medicina veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987).

Per quanto riguarda il nuovo ordinamento del corso di studi della facoltà di architettura, si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione già da molti anni aveva

preso in esame la necessità di provvedere ad una riforma dell'ordinamento del contenuto degli studi delle facoltà di architettura. Tale rinnovamento fu reso indispensabile dalla rapida evoluzione e dall'ampliamento degli interessi culturali che si ricollegano agli studi dell'architettura.

Le commissioni di studio che si sono succedute dal 1964-65 hanno proceduto alla raccolta delle opinioni qualificate dei Consigli di facoltà e dei singoli professori universitari e degli ordini professionali.

Sulla base del materiale raccolto e degli studi fatti dalle Commissioni ministeriali, è stato predisposto il provvedimento per il nuovo ordinamento didattico della Facoltà di architettura.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

MISASI

22 settembre 1970

POERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda accogliere il voto unanime espresso dal Consiglio comunale della città di San Giovanni in Fiore, nella seduta del 30 ottobre 1969, con il quale si chiede l'istituzione del liceo classico in quel grosso centro abitato dell'Altopiano silano;

per sapere se è stata presa in esame l'ultima istanza prodotta da quell'Amministrazione comunale al Ministero della pubblica istruzione, in data 8 luglio 1969, numero 2306, trasmessa, col parere favorevole, tramite il Provveditorato agli studi di Cosenza, con nota n. 5582 in data 16 luglio 1969;

per sostenere la giustezza della richiesta avanzata da quel consesso comunale, dal momento che l'istituzione di un liceo classico in San Giovanni in Fiore non solo favorirebbe la popolazione scolastica di quella città, di oltre 20 mila abitanti, ma altresì soddisferebbe le esigenze dei vicini comuni di Savelli, Caccuri, Cerenzia, Castelsilano, Campana, Bocchigliero e Scala Coeli, con una popolazione pari a circa 60 mila unità. (int. scr. - 3117)

RISPOSTA. — Si fa presente che a decorere dal 1° ottobre 1970 è stata istituita a S. Giovanni in Fiore la sezione staccata di liceo classico.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

MISASI

22 settembre 1970

PREMOLI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e di grazia e giustizia.* — Per richiamare la loro attenzione sull'importanza della Convenzione europea relativa alla responsabilità degli albergatori per gli oggetti appartenenti ai viaggiatori — approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e firmata a suo tempo dall'Italia — importanza debitamente sottolineata ed illustrata nella relazione che accompagna il testo pubblicato dallo stesso Consiglio d'Europa, e per sapere se, essendo la materia di diretta competenza dei loro Dicasteri, non intendano adoperarsi, come sarebbe sommamente opportuno, perchè siano accelerate, anche da parte dell'Italia, le procedure che dovranno condurre quanto prima possibile alla ratifica di detta Convenzione ed al deposito di essa. (int. scr. - 3401)

RISPOSTA. — Premesso, in linea generale, che compete al Ministero degli affari esteri l'iniziativa nella procedura di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni internazionali, anche per le materie che, secondo le ripartizioni del diritto interno, spetterebbero alla competenza esclusiva o prevalente di altre Amministrazioni, si deve dare atto al predetto Ministero di essersi in effetti adoperato perchè si giungesse alla ratifica della Convenzione europea n. 41, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962, sulla responsabilità degli albergatori per gli oggetti appartenenti ai viaggiatori.

Da parte di questa Amministrazione, la quale non ha ancora fornito il proprio assenso, si fa, per altro, notare che l'adeguamento del diritto positivo interno alla nuova normativa proposta dal Consiglio d'Europa è un problema di soluzione evidentemente non facile anche per altri Paesi, come starebbe a dimostrare il fatto che la Convenzione

n. 41 è stata sinora ratificata solo da cinque dei dodici Paesi firmatari.

Nella riunione promossa a suo tempo per l'esame dello schema di disegno di legge riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione, schema che prevedeva anche una nuova formulazione degli articoli da 1783 a 1786 del codice civile, i rappresentanti delle categorie interessate espressero le loro preoccupazioni per l'aggravamento della responsabilità degli albergatori nei confronti dei clienti.

Non essendosi pervenuti ad alcuna definitiva soluzione nella detta riunione, fu stabilito che sarebbe stata indetta una seconda riunione per l'esame ulteriore della questione.

Questo Ministero ha sinora evitato di convocare la prevista seconda riunione per la considerazione che la categoria degli albergatori sta facendo di tutto per contenere l'aumento delle tariffe, nonostante il crescere dei costi di esercizio, per assecondare la direttiva di questa Amministrazione che mira a mantenere il nostro Paese in condizioni di competitività sui mercati turistici esteri.

Tenuto, per altro, conto che anche la Francia ha proceduto alla ratifica della Convenzione, e condividendosi il giudizio della signoria vostra onorevole circa l'opportunità di non procrastinare oltre tale adempimento, è intendimento del Ministero del turismo e dello spettacolo di indire entro il prossimo mese di settembre la menzionata riunione al fine di giungere alla definizione della questione.

*Il Ministro del turismo  
e dello spettacolo*

MATTEOTTI

25 settembre 1970

ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere spiegazioni sull'attività del suo Ministero in relazione ai criteri seguiti per i corsi speciali dell'ISEF e per la selezione operata tra gli insegnanti di educazione fisica.

Tale richiesta trova giustificazione nel fatto che un insegnante con un decennio di lodevole attività, il signor Corrado Corradi di Terni, è stato scartato alla visita medica,

sostenuta il 4 febbraio 1967, per *visus* di 0,10 che lo qualificava come persona quasi cieca, in netto contrasto con la verità documentata da medici oculisti.

Poichè il signor Corradi afferma di non essere stato visitato da un oculista, si chiede l'accertamento di tale circostanza e l'eventuale riconoscimento del diritto di continuare la sua carriera, nonchè l'adozione per l'avvenire di misure atte ad evitare così gravi errori. (int. scr. - 3111)

RISPOSTA(\*). — Si fa presente che il signor Corradi Corrado, aspirante all'ammissione ai corsi speciali previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 932, presso l'ISEF di Roma fu dichiarato, in data 4 febbraio 1967, « non idoneo » dalla Commissione medica del predetto Istituto statale, per grave insufficienza del *visus*, in quanto il candidato non è riuscito a leggere, senza occhiali, nemmeno la riga scritta con i caratteri più grandi della usuale tabella luminosa optometrica.

È, del resto, necessario esigere nei candidati il possesso di un minimo di acutezza visiva compatibile con la pratica delle esercitazioni (le quali richiedono l'uso di grandi e piccoli attrezzi, tra cui il giavellotto) per evitare incidenti sia degli altri allievi che del candidato stesso.

Il Corradi, come già detto, aveva senza correzione una acutezza visiva uguale a zero.

Si fa inoltre presente che l'esame della acutezza visiva può essere eseguito non soltanto da qualunque medico generico ma da qualsiasi tecnico (basta pensare che oggi viene normalmente effettuato nei negozi di ottica).

Si fa presente, comunque, che il giudizio della commissione medica, presieduta dall'allora professor Vincenzo Virno, è inappellabile e valido a tutti gli effetti, anche se tra i suoi membri non figura incluso un medico oculista, il quale, d'altra parte, dato che l'esame si riferisce solo alla misurazione dell'acutezza visiva non avrebbe potuto far altro che constatare e confermare il risultato.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

MISASI

22 settembre 1970

(\*) Vedi anche fascicolo 64, pag. 1823.

ROSSI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per avere informazioni in merito al passaggio delle fabbriche di Papigno e di Nera Montoro, ora raggruppate nella « Ter-ni-chimica », all'ENI.

Si vuole, in particolare, sapere se tale passaggio riguarderà tutte e due le fabbriche e soprattutto se ci saranno precise garanzie per l'occupazione: si deve, infatti, constatare che negli ultimi anni s'è verificata nelle due fabbriche la riduzione di alcune centinaia di unità lavorative.

Il passaggio all'ENI, auspicato dagli Enti locali e dai sindacati, deve poter rappresentare non solo un provvedimento organizzativo e di razionalizzazione, ma l'occasione per aprire nuove prospettive di sviluppo produttivo, d'incremento dell'occupazione e di ripresa della depressa economia regionale. (int. scr. - 3699)

RISPOSTA. — Il passaggio dall'IRI all'ENI della società « Terni - Industrie chimiche » con i suoi due stabilimenti di Papigno e Nera Montoro risponde all'esigenza di raggruppare in modo omogeneo e razionale le partecipazioni statali operanti nell'ambito dell'industria chimica, settore nel quale lo ENI ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale, come stabilito dalla stessa legge istitutiva.

Il trasferimento della gestione all'ENI consentirà, attraverso una opportuna integrazione produttiva, la realizzazione di un più valido assetto tecnico ed economico dell'azienda che, purtroppo, ha risentito, negli ultimi tempi, della inasprita situazione concorrenziale nel campo dei fertilizzanti, nonchè della diminuita utilizzazione del carburo di calcio per usi chimici.

L'ENI ha infatti già allo studio un programma di riassetto organizzativo e produttivo, che si presenta peraltro di assai complessa formulazione, soprattutto a causa della dislocazione geografica dei due stabilimenti.

Per quanto concerne, poi, il personale in servizio, si assicura che verrà adottata ogni

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

4 OTTOBRE 1970

più opportuna iniziativa per consentire la conservazione degli attuali livelli di occupazione.

*Il Ministro delle partecipazioni statali*

PICCOLI

23 settembre 1970

SEMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Molti genitori e moltissimi studenti delle scuole medie della provincia di Trieste ed anche di altre zone della regione Friuli-Venezia Giulia hanno giustamente protestato contro il fatto che nei loro istituti la Resistenza non è stata ricordata in questo 25° anniversario; e ciò è più grave per il carattere della ricorrenza di quest'anno e perchè esisteva in merito una circolare ministeriale.

Si chiede pertanto di conoscere l'elenco delle scuole che hanno rispettato e di quelle che non hanno rispettato le indicazioni loro fornite, le misure prese dai presidi e dal provveditore agli studi e che cosa si intende fare al riguardo prima che sia chiuso l'anno scolastico. (int. scr. - 3528)

RISPOSTA. — Si fa presente che nelle scuole medie della provincia di Trieste non risulta non sia stato celebrato il 25° anniversario della Resistenza.

Tuttavia alcuni presidi delle scuole non provviste di un'aula magna hanno incaricato i professori di celebrare la ricorrenza nelle singole classi; e ciò è avvenuto sempre secondo le indicazioni delle istruzioni ministeriali.

Solo nella scuola media « Caprin » la Resistenza è stata ricordata con ritardo in quanto la preside era assente per esami.

Si fa presente che alcune scuole hanno fatto visitare ai loro alunni la Risiera di Trieste, unico esempio in Italia di un campo di sterminio nazista.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

MISASI

22 settembre 1970

TANSINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ravvisi

l'opportunità di aumentare in modo congruo lo stanziamento di fondi sulla legge 12 marzo 1968, n. 326, per la provincia di Piacenza, e ciò in considerazione del fatto che la predetta provincia, con una economia prevalentemente agricola e con oltre 2/3 del proprio territorio in collina ed in montagna, povera di strutture industriali, ridotta al ruolo di serbatoio di mano d'opera per la vicina provincia di Milano, potrebbe, nello sviluppo turistico, trovare una sua fonte di reddito, in ciò facilitata dal flusso turistico di fine settimana, proveniente dalla provincia di Milano e dalle altre provincie confinanti. La condizione per l'incremento dell'afflusso turistico verso la provincia piacentina è rappresentata dall'aumento e dal miglioramento delle sue capacità ricettive.

Di fronte alla cospicua disponibilità di fondi ancora a disposizione del Ministero, non si riesce a capire per quali ragioni la provincia di Piacenza, estremamente bisognosa di incentivi nel campo dello sviluppo turistico, sia stata a tutt'oggi esclusa dal godimento dei benefici previsti dalla citata legge numero 326. Infatti, su 49 domande di finanziamento inoltrate, solo 4 risultano essere state accolte. (int. scr. - 3352)

RISPOSTA. — Questo Ministero si rende conto della particolare situazione di alcune province che, potendo — come quella di Piacenza — trovare nel turismo un naturale sbocco ai problemi del loro sviluppo economico, hanno estrema necessità di potenziare le attrezzature ricettive, per incrementare l'afflusso turistico verso le loro località.

In relazione, peraltro, alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio, di cui il 40 per cento va riservato alle iniziative da realizzare nel Mezzogiorno, ed alle numerose domande pervenute — oltre seimilacinquecento — questa Amministrazione, confortata dal parere della Commissione prevista dall'articolo 12 della legge 12 marzo 1968, n. 326, ha proceduto all'assegnazione dello stanziamento, tenendo conto più che della situazione particolare di singole provincie delle esigenze generali di tutto il territorio nazionale. D'altro canto, si deve precisare che la provincia di Piacenza ha potuto frui-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

4 OTTOBRE 1970

re, oltre che delle provvidenze della legge n. 326, anche di quelle previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, sulla quale sono state finanziate altre sei iniziative.

Si assicura comunque la signoria vostra onorevole che nei futuri programmi d'intervento, dato che la legge n. 326 prevede fondi per incentivazioni fino al 1972, saranno opportunamente considerate le esigenze di quelle province che in passato abbiano ottenuto minori assegnazioni.

*Il Ministro del turismo  
e dello spettacolo*  
MATTEOTTI

25 settembre 1970

TANSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per definire la posizione retributiva dei docenti animatori del doposcuola nelle classi differenziali della scuola media, assunti in applicazione della circolare ministeriale del 4 agosto 1969, n. 266 (istituzione e funzionamento del doposcuola nelle scuole medie).

Detto personale, al quale è fatto divieto di dedicarsi ad altre attività remunerate, viene assunto ad orario completo e con riconoscimento della continuità didattica, ma gli uffici periferici competenti (segreterie delle scuole e Provveditorato agli studi) non sono ancora stati in grado di chiarire agli interessati se per loro è prevista o meno la retribuzione estiva come per tutti gli altri docenti.

Il perdurare di un simile stato di incertezza (risulta all'interrogante che alcuni uffici periferici hanno posto un quesito in merito al Ministero) suscita vivo disagio tra gli interessati e merita di essere sollecitamente risolto, anche in considerazione delle particolari, delicate situazioni in cui essi esplicano la loro attività didattica. (int. scr. - 3644)

RISPOSTA. — Si fa presente che con circolare n. 230 (prot. n. 8430/2A) dell'8 luglio 1970 è stato chiarito che agli insegnanti delle classi differenziali e di aggiornamento, le

ore di doposcuola prestate in dette classi debbono essere computate ai fini della retribuzione durante i mesi estivi, semprechè ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, sub 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

22 settembre 1970

VENTURI Lino. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del comportamento tenuto il giorno 28 febbraio 1970 dal preside del liceo classico « M. Gioia » di Piacenza nei confronti di un alunno, sospeso dalle lezioni perchè aveva protestato circa il modo col quale veniva composta una delegazione studentesca che doveva partecipare ad un'assemblea di studenti al liceo scientifico.

Il comportamento del preside, in seguito a proteste da parte di un gruppo di studenti per la punizione ingiustamente data, è degenerato poi in un grave atto di violenza fisica nei confronti dello studente precedentemente punito, indice di un costume autoritario e repressivo che non si addice ad una scuola democratica.

Si chiede pertanto se non ritenga di prendere adeguati provvedimenti nei confronti del preside ed adeguate misure affinché fatti del genere non abbiano più a ripetersi. (int. scr. - 3331)

RISPOSTA. — Si fa presente che a seguito di colloqui tra il preside del liceo classico « M. Gioia » di Piacenza e l'alunno Renato Alfarone nonchè fra lo stesso preside e il padre dell'alunno, l'episodio cui si riferisce l'onorevole senatore interrogante è stato riportato nelle sue reali dimensioni.

Conseguentemente il preside, sentito il Consiglio di presidenza, ha ritenuto di poter revocare la sanzione in precedenza inflitta all'alunno predetto.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

22 settembre 1970